

Circolazione stradale: il C.I.D. non ha efficacia vincolante per il Giudice

I giudici della sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 37752 del 1° dicembre 2021 hanno ritenuto che in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del C.I.D. non ha efficacia vincolante per il giudice

IL CASO

Omissis evocava in giudizio una compagnia di assicurazione, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa di un tamponamento, del proprio mezzo, ad opera dell'autocarro guidato dal convenuto e di proprietà della società datrice del lavoro. Il Giudice di prime cure rigettava la domanda affermando, sulla base della consulenza tecnica officiosa modale, che i danni riportati dal mezzo del deducente non erano compatibili con l'urto lamentato e la dinamica del sinistro dichiarata e la decisione veniva confermata dal Tribunale. Avverso la decisione ricorreva per cassazione omissis.

LA DECISIONE

Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo che i motivi di ricorso afferenti la violazione e falsa applicazione sulla circolazione dei veicoli, sull'onere della prova e concorso del fatto colposo nonché la confessione giudiziale esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati.

La Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato ed è quanto avvenuto nella specie.

Infatti, il Tribunale, con accertamento di fatto non sindacabile come tale in questa sede di legittimità, ha, sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare peritali escluso la corrispondenza dei punti d'urto rilevati sui veicoli del sinistro, escluso la corrispondenza tra dinamica descritta dall'attore, che ha invocato il modulo, e l'esame dei danni riportati ed escluso, in conclusione, la prova del fatto storico quale dedotto; nella medesima logica, ai fini dell'applicabilità della presunzione di colpa, è necessario che il danneggiato assolva all'onere probatorio avente ad oggetto il nesso causale tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso.

Corte di Cassazione, sezione VI-3 civile, ordinanza n. 37752 del 1° dicembre 2021

Svolgimento del processo:

N.G. evocava in giudizio la Unipol Sai, s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, la Meri Rosa, s.a.s., di B.M., e G.A., chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa di un tamponamento, del proprio mezzo, ad opera dell'autocarro Iveco, guidato dal convenuto menzionato e di proprietà della s.a.s.; il Giudice di Pace rigettava la domanda affermando, sulla base della consulenza tecnica officiosa modale, che i danni riportati dal mezzo del deducente non erano compatibili con l'urto lamentato e la dinamica del sinistro dichiarata;

il Tribunale confermava la decisione di prime cure, escludendo di essere pertanto vincolato dal redatto modulo di constatazione amichevole d'incidente; avverso questa decisione ricorreva per cassazione N.G. articolando due motivi; resisteva con controricorso Unipol Sai, s.p.a.; le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 2, art. 2697 c.c., art. 1227 c.c., comma 1, artt. 148, 149 c.a.p., poiché il Tribunale avrebbe erroneamente sussunto il fatto accertato nella fattispecie normativa, omettendo di applicare la prevista presunzione di colpa;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 2, art. 2697 c.c., art. 2733 c.c., comma 2, art. 143 c.a.p., del D.L. n. 857 del 1976, art. 5, quale convertito e successivamente modificato, poiché il Tribunale, almeno nei confronti del conducente antagonista, G.A., avrebbe dovuto tenere in conto il tenore confessorio del modulo in discussione.

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Rilevato che:

i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati.

Va ribadito il consolidato principio secondo cui, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato (cfr., ad esempio, Cass., 25/06/2013, n. 15881, Cass., 27/03/2019, n. 8451); ed è quanto avvenuto nella specie.

Infatti, il Tribunale, con accertamento di fatto non sindacabile come tale in questa sede di legittimità, ha, sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare peritali:

- escluso la corrispondenza dei punti d'urto rilevati sui veicoli del sinistro;
- escluso la corrispondenza tra dinamica descritta dall'attore, che ha invocato il modulo, e l'esame dei danni riportati;
- escluso, in conclusione, la prova del fatto storico quale dedotto; nella medesima logica, ai fini dell'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., è necessario che il danneggiato assolva all'onere probatorio avente ad oggetto il nesso causale tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso (Cass., 19/07/2011, n. 15818); il profilo è dirimente; spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso